Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Venerdì 2 Febbraio — NUMERO 28

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. **32**;	L. **17**;	L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	» **36**;	» **19**;	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» **80**;	» **41**;	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35****.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **16** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

Per grazia di **Dio e per volontà** della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª), e con l'articolo 5 della legge 24 luglio 1887 n. 4785 (serie 3ª);

Veduto il Nostro decreto 25 dicembre 1887 n. 5162 *bis* (serie 3ª), che concerne le concessioni di ferrovie pubbliche con sovvenzione chilometrica a favore delle medesime;

Veduta la legge 30 giugno 1889 n. 6183 (serie 3ª), colla quale furono apportate modificazioni ed aggiunte al decreto Reale dianzi citato del 25 dicembre 1887;

Avuto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Comitato Superiore delle Strade ferrate e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata li 4 gennaio 1894 fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il sig. avv. Lanfranco Costa, quale presidente e speciale mandatario del Consorzio all'uopo costituitosi, per la concessione a favore del Consorzio medesimo della costruzione e dell'esercizio di

una ferrovia a scartamento normale da Tortona a Castelnuovo Scrivia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1894.

UMBERTO.

G. SARACCO
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V CALENDA DI TAVANI.

Al N. 1 di Repertorio.

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dello esercizio di una ferrovia a scartamento normale da Tortona a Castelnuovo Scrivia.

Fra le loro Eccellenze il comm. avv. Giuseppe Saracco, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il comm. Sidney Sonnino, Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il sig. avv. Costa Lanfranco, presidente e rappresentante del Consorzio per la ferrovia predetta, come da mandato conferito colla deliberazione de. Consiglio d'amministrazione consortile 31 dicembre 1893, autenticato dal notaio Luigi Permigotti di Tortona in data 1° gennaio 1894, qui allegato sotto il n. I.

Si è convenuto, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo accorda al Consorzio all'uopo costituito con decreto 27 marzo 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Alessandria, la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a scartamento normale da Tortona a Castelnuovo Scrivia, che il Consorzio si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi 29 giugno 1873 n. 1473 (serie 2ª), 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª), 5 giugno 1881 n. 240 (serie 3ª), dall'art. 5 della legge 24 luglio 1887 n, 4785 (serie 3ª), dal decreto Reale 25 dicembre 1887 n. 5162 *bis* (serie 3ª), dalla legge 30 giugno 1889 n. 6183 (serie 3ª), e delle condizioni generali della legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente convenzione e del capitolato relativo ad essa allegato sotto il n. II.

Art. 2.

A garanzia degli obblighi assunti colla presente convenzione, il Consorzio ha versato a titolo di cauzione nella Cassa Depositi e Prestiti, agli effetti dello articolo 247 della legge sui Lavori Pubblici, la somma di lire quarantacinquemila (L. 45,000) in numerario, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 220, rilasciata il 2 dicembre 1893 dalla Tesoreria provinciale di Torino.

Art. 3.

Lo Stato per la concessione di questa linea accorda un sussidio di L. 2500 a chilometro per anni 50, esclusi i tratti comuni colle ferrovie e tramvie esistenti e quelli che non hanno sede propria.

Tale sussidio sarà ragguagliato in base alla lunghezza prevista nel progetto di chilometri 9,145, compreso il tronco di raccordo colla stazione ferroviaria di Tortona, a meno che non risultasse effettivamente minore, e la prima rata del sussidio stesso decorrerà dalla fine del terzo anno dopo l'apertura all'esercizio della intera linea, regolarmente autorizzata dal Governo.

Il concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma, presso il sig. Sindaco della città.

Art. 4.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale.

Fatta a Roma, quest'oggi quattro del mese di gennaio milleottocentonovantaquattro.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. SARACCO.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

Il Presidente del Consorzio
AVV. LANFRANCO COSTA.

Ing. GUAGNINI, *teste.*
CENTURIONE GIULIO, *teste.*

L'ispettore capo sezione
delegato alla stipulazione dei contratti per le ferrovie
GIUSEPPE NASI.

Per copia conforme
L'Ispettore capo sezione
G. NASI.

ALLEGATO I.

Ferrovia Economica Tortona-Castelnuovo Scrivia

Amministrazione consortile dei comuni associati per la costruzione ed esercizio della linea.

VERBALE D'ADUNANZA
della Deputazione del Consorzio.

Oggi trentuno del mese di dicembre dell'anno milleottocentonovantatre nel comune di Tortona, alle ore tre pomeridiane.

Si è convocata la Deputazione del Consorzio ferroviario sotto la Presidenza del signor avv. Lanfranco Costa e nelle persone delli ingegnere Francesco Guagnini, Capsoni Gerolamo.

Principe Giulio Centurione, coll'intervento del signor ingegnere Alberto Deangelis, tecnico del consorzio.

Il presidente comunica agli adunati che i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, hanno per mezzo dei deputati Canegallo e Ceriana, partecipato a questa Presidenza di essere pronti alla stipula del contratto di concessione coi rappresentanti del Consorzio muniti di regolari poteri.

La Deputazione: Ritenuto essere conveniente che il presidente rappresenti il Consorzio alla stipula del contratto col Governo e che per qualunque evento si trovi presente contemporaneamente a Roma un numero di deputati consortili sufficiente per prendere quelle deliberazioni che del caso, coll'assistenza del consulente tecnico del Consorzio sig. Alberto ing. Deangelis;

Ritenuto essere necessario che il prefato signor Presidente abbia a sua disposizione all'atto della stipulazione del contratto le somme a ciò occorrenti, approfittando perciò del vaglia sulla Banca Nazionale di lire sedici mila, attualmente a mani del tesoriere signor Filippo Vaccari, unitamente alle altre somme che sono pure a mani del medesimo coll'invio fattone dalla Cassa di Risparmio di Torino;

Ritenuto l'urgenza di addivenire quanto prima alla stipula del contratto stesso coll'assistenza dei deputati dei due collegi signori avv. Canegallo e Ceriana Maineri.

DELIBERA

I. Di incaricare il Presidente del Consorzio signor avvocato Costa Lanfranco di rappresentare il Consorzio dei comuni di Castelnuovo Scrivia, Tortona nella stipulazione del contratto di concessione col regio governo, secondo lo schema di convenzione già accettata dai due comuni e dall'assemblea consortile.

II. Di intervenire in persona dei suoi membri alla stipulazione del contratto di cui sopra, per tutte quelle deliberazioni che del caso

coll'assistenza del consulente tecnico signor ingegnere Alberto Deangelis.

III. Di autorizzare il tesoriere signor Filippo Vaccari a cedere mediante regolare girata, all'avvocato Costa Lanfranco, quale presidente del Consorzio, il vaglia della Banca Nazionale n. 34057 di lire sedicimila.

IV. Di autorizzare lo stesso tesoriere a rimettere contemporaneamente a mani dello stesso signor presidente lire mille, per le eventuali maggiori spese di contratto e di trasferta, salvo regolarizzazione colla spedizione di opportuno mandato.

V. Di interessare i signori deputati avv. Canegallo e Ceriana Majneri di assistere la Deputazione per la pronta trattazione dell'affare.

Letto ed approvato il presente verbale dalla Deputazione consortile, seduta stante, venne come infra sottoscritto.

In originale firmati:
L. Costa.
Ing. Guagnini.
G. Capsoni.
Giulio Centurione.
Grondana, *segretario assunto.*

In conformità dell'originale desunto a richiesta della Deputazione del Consorzio della ferrovia economica Tortona-Castelnuovo Scrivia.

In fede.

Tortona, al 1° gennaio 1894.

Permigotti Luigi, *notaio.*

Visto, per la legalizzazione della firma dicente Permigotti Luigi, notaro.

Tortona, li 1° gennaio 1894.

Per il presidente del tribunale
Patrucco, *giudice.*

P. Bersani, *cancelliere.*

Per copia conforme:
L'Ispettore capo sezione
G. Nasi.

Allegato II.

CAPITOLATO per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Tortona a Castelnuovo Scrivia.

TITOLO I.
Soggetto della concessione

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

Il concessionario è obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, rischio e pericolo, la costruzione e lo esercizio di una strada ferrata a sezione normale da Tortona a Castelnuovo Scrivia, secondo il progetto definitivo redatto dal signor ingegnere Alberto De Angelis di Alessandria, in data 24 maggio 1890 ed approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici con voto del 27 febbraio 1892 n. 310.

Art. 2.

Termini per l'ultimazione dei lavori.

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di un anno decorrente dalla data della concessione.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti, perchè entro detto termine l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 3.

Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che sieno ultimati i lavori della strada, il concessionario si intenderà decaduto dalla concessione e non potrà più ottenerne una seconda.

Progetti e condizioni di eseguimento

Art. 4.

Tipo da adottarsi.

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo 3° delle ferrovie economiche.

Art. 5.

Stagni e paludi.

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamento lungo la ferrovia.

Art. 6.

Traversate a livello.

L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali il Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile, non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, nei luoghi pericolosi, saranno distanti almeno metri 3.50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadra della strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri 2 a metri quattro.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza, e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1,50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita o in discesa, aventi l'inclinazione più o meno dolce secondo l'importanza delle esistenti strade e previi i necessari accordi con le amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 7.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema di chiusura lungo tutto il suo percorso.

Art. 8.

Stazioni e Stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate: Tortona e Castelnuovo Scrivia.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero; salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine cave ecc., cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario

principale con segnali e con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al 3 per mille.

TITOLO II.

Stipulazioni diverse.

Art. 9.

Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente, è fatta per anni 90 a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 10.

Tassa di registro.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa, saranno soggetti alla tassa fissa di lire una per ogni proprietà.

Art. 11.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del Prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 12.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente concessione, sino al termine della concessione medesima, sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 13.

Convogli ed orari.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, coll'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al Prefetto della provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora

Art. 14.

Tariffe pei trasporti.

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci, dovrà il concessionario presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, prima dell'apertura della ferrovia al pubblico esercizio, i prezzi delle tariffe in base a quelle generali, approvate per la rete delle strade ferrate del Mediterraneo, da considerarsi come massimi agli effetti dell'art. 272 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*, sui Lavori Pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniale, si applicherà la tariffa speciale in vigore per la rete delle strade ferrate del Mediterraneo.

Saranno pure estese al trasporto degli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali e rispettive famiglie le stesse norme e riduzioni in vigore sulla rete principale anzidetta.

Art. 15.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente, del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 16.

Servizio di posta.

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo, da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

Per i pacchi postali sarà invece corrisposto un compenso di centesimi dodici e mezzo (12 1|2) pel trasporto di ciascuno di essi.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capi convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci nonchè i pacchi postali, per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste, incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 17.

Trasporto della corrispondenza di servizio.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'Amministrazione e lo esercizio della linea stessa.

Art. 18.

Stabilimento delle linee telegrafiche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni, che attraversano le gallerie; ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, non che le spese di mano d'opera, saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 19.

Telegrammi di servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 20.

Telegrammi del Governo e dei privati.

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati, scambiati fra suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario oppure spediti all'estero o ad altre Amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi pri-

vati spediti dai suoi uffici, posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra suoi uffici, posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle Casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo, anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e lo ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 21.
Tronchi e stazioni comuni.

È riservata al Governo l'approvazione degli accordi che il concessionario dovrà prendere colla Società esercente la rete Mediterranea all'effetto di regolare l'innesto della linea ed il servizio di essa nella stazione di Tortona della linea Alessandria-Piacenza.

Il concessionario poi sarà tenuto ad accordare al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 22.
Rinunzia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi per le diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linee, nonchè per le linee laterali che gli potessero competere a sensi degli articoli 269 e 270 della legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865 (Allegato *F*).

Art. 23.
Questioni.

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione, saranno decise dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio dei Lavori Pubblici, ed occorrendo, anche quello del Consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei Tribunali ordinari

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*, sui Lavori Pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 24.
Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.

Pel caso preveduto dall'art. 254 della detta legge e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti; ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite; e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 25.
scatto della concessione.

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trenta anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, sempreché abbia precedentemente dato analogo diffidamento di un anno al concessionario o mediante il corrispettivo stabilito dall'articolo 284 della legge 20 marzo 1865 (allegato *F*).

Art. 26.
Scelta del personale tecnico per la costruzione e per l'esercizio della linea.

Pel personale tecnico e di segreteria necessario per la costruzione ed esercizio della linea, il concessionario si obbliga di assumere in servizio, almeno per la metà del numero complessivo per ciascuna categoria, impiegati straordinari od avventizi delle costruzioni ferroviarie dello Stato (ingegneri, aiutanti, assistenti, disegnatori ed impiegati d'ordine).

La scelta sarà fatta da concessionario sopra un elenco che gli verrà comunicato in tempo utile e dovrà essere notificata al Governo entro un termine che gli sarà rispettivamente assegnato all'atto della comunicazione di esso; quale termine non potrà eccedere due mesi, sia per la scelta del personale per la costruzione, sia di quello per l'esercizio della linea.

Decorso il termine infruttuosamente, saranno applicate a carico del concessionario le comminatorie previste dall'art. 59 del regolamento di polizia ferroviaria approvato con R. decreto 31 ottobre 1873 numero 1687 (Serie 2ª).

Art. 27.
Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico

Pel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

Art. 28.
Trasporto dei membri del Parlamento.

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento.

Art. 29.
Trasporto gratuito delle Autorità politiche.

Oltre ai funzionari governativi di cui all'art. 15 di questo capitolato, dovranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione sulla linea o sui tronchi di linea al Prefetto della provincia e rispettivamente al Sotto-Prefetto del circondario.

Art. 30.
Servizio cumulativo.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 31.
Acquisto del materiale fisso e mobile.

Per le provviste del materiale fisso e mobile, dovrà preferirsi, a parità di condizioni, l'industria nazionale, applicando le disposizioni dell'art. 21 del capitolato per la rete Mediterranea, approvato colla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. SARACCO.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

Il Presidente del Consorzio
LANFRANCO COSTA.

Ing. GUAGNINI, *teste.*
GIULIO CENTURIONE, *teste.*

L'Ispettore capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti per le ferrovie
GIUSEPPE NASI.

Per copia conforme:
L'Ispettore capo sezione
G. NASI.

Il Numero **XXXII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Pallanzeno (Novara), relative al concentramento nella prima del Pio legato Nicola, avente scopo elemosiniero con determinato onere di culto;

Veduta la deliberazione adottata al riguardo dall'attuale amministratore del Pio Istituto;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo nominato e nominiamo

L'Amministrazione del Pio legato Nicola è concentrata nella Congregazione di carità di Pallanzeno, salvo l'esecuzione del suaccennato onere di culto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **XXXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di S. Pietro di Barbozza (Treviso), relative al concentramento delle Opere pie Conzo e Cesco esistenti in quel comune;

Vista l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa di Treviso;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle Opere pie Contro e Cesco è concentrata nella Congregazione di carità di S. Pietro di Barbozza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Num. **XXXIV** *(Parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni delle Congregazioni di carità e dei Consigli comunali di S. Piero a Sieve, Borgo S. Lorenzo e Scarperia, in provincia di Firenze, relative al concentramento nella Congregazione di carità di S. Piero a Sieve di una dote istituita a favore di una fanciulla della pievania di S. Piero a Sieve, ed amministrata dall'arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze;

Udito il Consiglio provinciale;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della dote suddetta è concentrata nella Congregazione di carità di S. Piero a Sieve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **XXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti det Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Arola (Novara), relative al concentramento nella Congregazione stessa del legato dotale De Agostini e del legato elemosiniero Cervetti;

Visto il reclamo dell'amministratore attuale del legato De Agostini;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Novara;
Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'Amministrazione dei legati De Agostini e Cervetti è concentrata nella Congregazione di carità di Arola.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero XXXVI (*Parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Monte S. Giusto (Macerata), relative al concentramento nella prima delle seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza:
1° Legato Angelo Buccolini, avente scopo elemosiniero e di culto, amministrato dagli eredi del testatore e dal parroco, *pro tempore*, del comune;
2° Legato Lucrezia Podaliri vedova Pausoni, avente scopo elemosiniero, ed amministrato come il precedente legato;
3° Legato Mellozzini Benedetto, avente scopo ed amministrazione come i precedenti;
4° Legato Strovegli Luigi, avente scopo elemosiniero ed amministrazione privata;
5° Legato Pesci Tommaso, avente scopo elemosiniero ed amministrazione privata;
6° Pio Istituto di prestiti, amministrato da una Commissione speciale;
7° Opera pia Roberti cardinale Roberto, avente scopo dotale ed amministrazione privata;
8° Legato Carlo Romani, avente scopo di erogare elemosine ed un assegno per gli studi, tenuto in amministrazione privata;
Veduto il reclamo presentato dall'amministratrice del legato Tommaso Pesci;
Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Macerata;
Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'Amministrazione delle istituzioni di beneficenza Angelo Buccolini, Lucrezia Podaliri, Mellozzini Benedetto, Strovegli Luigi, Pesci Tommaso, Pio istituto dei prestiti, Roberti cardinale Roberto, Carlo Romani, in Monte S. Giusto, è concentrata nella locale Congregazione di carità.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero XXXVIII (*Parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Genova, relative al concentramento nella Congregazione stessa delle seguenti Opere pie:
Gentile Gaspare, avente scopo di soccorrere i poveri specialmente infermi, amministrata da una speciale fidecommissaria;
Gentile Antonio, avente identico scopo ed amministrazione, limitatamente alla parte che interessa la pubblica beneficenza;
Spinola Maria, avente scopo elemosiniero e dotale con preferenza per poveri vergognosi e per le povere zitelle propinqui della fondatrice, amministrata dagli Asili infantili di Genova e dal Magistrato di Misericordia;
Dinegro Quillico, avente scopo elemosiniero, amministrata da diversi e speciali delegati;
Rocca Andrea, avente scopo elemosiniero e dotale, amministrata da una Commissione speciale;
Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Genova;
Veduta la legge 17 luglio 1870 n. 6972;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'Amministrazione delle istituzioni di beneficenza, Gentile Gaspare, Gentile Antonio, limitatamente alla parte che riguarda la pubblica beneficenza, Spinola Maria, Dinegro Quillico e Rocca Andrea, è concentrata nella Congregazione di carità di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **XXXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale e della Congregazione di carità di Mombaroccio (Pesaro), relative al concentramento nella Congregazione stessa di quattro Monti frumentari, amministrati ciascuno rispettivamente da una delle Confraternite dette del SS. Sacramento in Montegiano, del SS. Rosario, del SS. Sacramento nel Capoluogo e di Sant'Antonio;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

L'Amministrazione dei quattro Monti frumentari suddetti è concentrata nella Congregazione di carità di Mombaroccio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **XXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazione della Congregazioni di carità e del Consiglio comunale di Maleo (Milano), relative al concentramento nella Congregazione stessa dell'Opera pia Bonomi, avente scopo dotale, di culto ed elemosiniero, e tenuta in amministrazione privata;

Veduto il reclamo presentato dalla Amministrazione dell'Opera pia;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6472;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Bonomi è concentrata nella Congregazione di carità di Maleo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **XL** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Roana (Vicenza), relative al concentramento nella Congregazione stessa dello Istituto elemosiniero di Canove, amministrato da persona eletta dal parroco locale;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Istituto elemosiniero di Canove è concentrata nella Congregazione di carità di Roana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Num. **XLI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di S. Quirino (Udine), relative al concentramento nella Congregazione stessa dei legati elemosinieri Rizzoti e Allegretto, amministrati dalla Fabbriceria parrocchiale di S. Foca.

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dei legati Rizzoti e Allegretto è concentrata nella Congregazione di carità di S. Quirino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 14 gennaio 1894, sullo scioglimento del Consiglio comunale di Pietrastornina (Avellino).*

SIRE,

È vivo il malcontento, manifestatosi anche con pubbliche dimostrazioni, contro l'attuale Amministrazione comunale di Pietrastornina, al cui riordinamento occorre provvedere, perchè non si abbiano più oltre a deplorare gl'inconvenienti lamentati.

Con l'annesso schema di decreto ho quindi l'onore di proporre lo scioglimento di quel Consiglio comunale.

Il Ministro
CRISPI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pietrastornina, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Luigi Di Benedetto è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 3 della legge 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio ippico;

Determina quanto segue:

Art. 1.

Nella città di Grosseto avrà luogo, nel maggio 1894, un concorso di puledre e cavalle destinate alla riproduzione.

Art. 2.

Saranno ammessi al detto concorso gli allevatori delle provincie di Massa e Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto.

Art. 3.

Il concorso avrà luogo nei giorni di sabato 19 e domenica 20 maggio e sarà regolato dal programma seguente:

Classe 1ª.

Puledre nate nel 1891, della taglia superiore a m. 1.48, coperte da un cavallo stallone, o destinate alla riproduzione:

1º Premio . . . . L. 350
2º Id. . . . . . » 250
3º Id. . . . . . » 150

Classe 2ª.

Puledre nate nel 1891, della taglia di m. 1.42 a m. 1.48, coperte da un cavallo stallone, o destinate alla riproduzione:

1º Premio . . . . L. 250
2º Id. . . . . . » 150
3º Id. . . . . . » 100

Classe 3ª.

Cavalle nate nel 1890, della taglia superiore a m. 1.52, che abbiano partorito, o sieno coperte nel 1894 da un cavallo stallone:

1º Premio . . . . L. 500
2º Id. . . . . . » 300
3º Id. . . . . . » 200

Classe 4ª.

Cavalle nate nel 1889, o prima, della taglia superiore a m. 1.52, che abbiano partorito, o sieno coperte nel 1894 da un cavallo stallone:

1º Premio . . . . . L. 550
2º Id. . . . . . . » 350
3º Id. . . . . . . » 200

Classe 5ª.

Cavelle nate nel 1890, o prima, della taglia di metri 1.46 a metri 1.52, che abbiano partorito, o sieno coperte nel 1894 da un cavallo stallone:

1º Premio . . . . . L. 400
2º Id. . . . . . . » 300
3º Id. . . . . . . » 200

Classe 6ª.

Cavalle di puro sangue inglese, nate nel 1890, o prima, che abbiano partorito, o che sieno coperte nel 1894 da un cavallo stallone:

1° Premio . . . . . L. 600
2° Id. . . . . . » 450
3° Id. . . . . . » 300

Classe 7ª.

Gruppo di cavalle brade non inferiore a 6 capi, di qualunque età, che abbiano partorito, o sieno coperte nel 1894 da un cavallo stallone. Il gruppo dovrà presentare un unico allevamento. Potranno in esso figurare, in numero non maggiore di due, le puledre destinate alla riproduzione nate nel 1891:

Un primo premio . . . L. 800
Un secondo premio . . . » 600

Art. 4.

Per ciascun premio governativo conferito sarà rilasciato un attestato indicante il grado e la qualità del premio (*attestato su carta rossa per i primi premi, bianca per i secondi premi, verde per i terzi primi*).

Art. 5.

Le provincie, i comuni, le associazioni agrarie o zootecniche ed i privati potranno stabilire premi particolari, ciascuno di un valore non inferiore alle lire 100, per una o più classi, e per cavalle allevate in determinate zone della circoscrizione del concorso.

Art. 6.

Gli enti morali ed i privati, che stabilissero premi particolari, dovranno darne partecipazione al direttore del Deposito cavalli stalloni in Pisa, non più tardi del 5 maggio 1894.

Art. 7.

Per essere ammessi al concorso è necessario inviare una domanda in carta da bollo da lire 0,50 al direttore del Deposito in Pisa, entro il 12 maggio (termine di rigore).

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) Certificato rilasciato dal sindaco, da cui risulti che il concorrente è proprietario dell'animale almeno da 3 mesi, decorrenti fino al giorno del concorso;

b) Certificato di origine tanto delle cavalle che dei puledri, che esse possono aver partorito nell'annata, accompagnino questi o no le cavalle;

c) Certificato di monta delle cavalle o puledre coperte nell'anno.

Se le cavalle ed i puledri sono figli di stalloni governativi, i certificati debbono essere rilasciati dal direttore del Deposito. Se invece sono figli di stalloni approvati, i certificati debbono essere rilasciati dai proprietari di questi.

Art. 8.

L'espositare che presentasse falsi certificati di origine, di età, di monta, di residenza od altro, non sarà ammesso a nessun altro concorso governativo.

Art. 9.

La Giuria incaricata di conferire i premi sarà composta: dal direttore del Deposito cavalli stalloni e da 4 membri nominati dal Ministero di agricoltura.

Art. 10.

Gli animali dovranno restare nella località ove si effettua il concorso, solo per il tempo necessario alla Giuria per procedere all'aggiudicazione dei premi.

Art. 11.

A parità di merito saranno preferite le cavalle seguite dal redo.

Art. 12.

Non risultando conferiti i premi ad una delle prime 6 classi, questi potranno essere stornati a favore di un'altra delle classi stesse.

Art. 13.

Tosto che la Giuria avrà preso le sue determinazioni, il presidente di essa proclamerà la premiazione.

I premi in danaro con gli attestati provvisori saranno consegnati, dopo la proclamazione, al proprietario dell'animale o del gruppo premiato, od al rappresentante del proprietario stesso.

Il pagamento dei premi in denaro conferiti a puledre o cavalle non ancora coperte all'epoca del concorso, sarà effettuato in seguito alla presentazione dei rispettivi certificati di monta.

Art. 14.

I premi particolari di cui all'art. 5 saranno, come gli altri premi conferiti dalla stessa Giuria.

Art. 15.

Per il trasporto degli espositori, dei giurati, nonchè degli animali ammessi al concorso, saranno accordate le riduzioni ferroviarie stabilite dalla concessione n. 5, appendice 1ª, allegato *E*.

I documenti necessari per ottenere tali riduzioni saranno spediti dietro richiesta, dal direttore del Deposito stalloni di Pisa.

Roma, 25 gennaio 1894.

Il Ministro
P. BOSELLI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico.

RETTIFICA D' INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 956367 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 35, al nome di Bagnasco Ida di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bagnasco Carolina-Maria-Ida di Giuseppe, minore ecc. ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 gennaio 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 806565 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 25, al nome di Mazzetti *Giulio* fu Giuliano, minore sotto la patria potestà di sua madre Poccardi Lucia fu Paolo, vedova del detto Mazzetti Giuliano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mazzetti *Giuliano-Francesco* fu Giuliano, minore ecc. ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° febbraio 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 114061 d' iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 10, al nome di Bertasso Francesco di Emilio, domiciliato in Asti (Alessandria), (vincolata per cauzione), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione

del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bertazzo Francesco di Emilio, ecc. ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 gennaio 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 561556 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 1000, al nome di Avallone Riparata fu Antonio, moglie di Giampaolo Antonio ecc. ecc., (annotata d'usufrutto in favore di Lenza Raffaela fu Donato Antonio, vedova di Antonio Avallone) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Avallone Reparata fu Antonio, moglie di Gianfale Antonio ecc. ecc., (con annotazione di usufrutto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento del Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 gennaio 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 1034587 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 50, al nome di Azario Antonio fu Paolo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Azario Paolo fu Antonio, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 gennaio 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (*2ª pubblicazione*).

Il signor Mondino Alberto fu Bartolomeo, usciere della Pretura di Ormea (Cuneo), ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 112, stata a lui rilasciata dalla Intendenza di finanza di Cuneo, in data 3 agosto 1891, in seguito alla presentazione della Cartella al portatore del Consolidato 5 % n. 20808, della rendita di L. 25, con godimento dal 1° luglio 1891.

Di tale rendita detto signor Mondino, aveva chiesto il tramutamento in un'iscrizione nominativa a lui intestata, con vincolo d'ipoteca per la cauzione da lui dovuta nella sua qualità di usciere di Pretura e si era riservato a sè stesso il ritiro del titolo nuovo.

Ai termini dell'articolo 334 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà liberamente consegnato al nominato Mondino Alberto fu Bartolomeo il titolo di rendita stato emesso in seguito alla richiesta operazione, senza obbligo di restituzione di ricevuta.

Roma, addì 22 gennaio 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso di smarrimento di ricevuta (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta num. 1904 rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli al signor Pacifici Eugenio fu Ferdinando, in data 6 dicembre 1892, col n. 18171 di protocollo e n. 106116 di posizione, pel deposito del certificato nominativo del Consolidato 5 0[0, n. 939503, di L. 490, intestato allo stesso Pacifici.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, saranno consegnati alla signora Rispoli Giulia vedova Pacifici i titoli derivanti dalla traslazione della detta rendita senza esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, addì 22 gennaio 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scaduto il 31 luglio 1893.

Sul concorso al premio Riberi, pubblicato con circolare 16 dicembre 1891 n. 162 (*Giornale militare ufficiale*, parte 2ª), è stato dato dall'ispettorato di sanità militare il seguente giudizio:

« Le memorie presentate in tempo utile all'ispettorato furono due:
« la prima era contrassegnata dalla epigrafe « *Roma intangibile* », la
« seconda aveva la epigrafe seguente: *La passion de voir les choses*
« *comme elles sont et non comme il nous convient qu'elles soient*
« *est la raison d'être de la science et le mobile le plus puissant*
« *de ses progrès. -- Prevost Paradol.* »

« I membri della Commissione aggiudicatrice, i quali avevano esa-
« minato partitamente le due memorie, invitati dal presidente a dare
« il loro voto sulla prima memoria per la assegnazione del premio
« o di una menzione onorevole, giudicarono ad unanimità non essere
« meritevole nè dell'uno nè dell'altra

« La seconda memoria fu giudicata non del tutto priva di qualche
« menda: fu notato che una buona parte essa si aggira su argomenti
« non strettamente attinenti al tema e che non tutte le proposte
« messe innanzi sarebbero nè accettabili nè attuabili. Ma lo scritto
« rivela nel suo autore buoni studi, una ricca suppellettile di cogni-
« zioni e molte conoscenza della materia — frutto di lungo e medi-
« tato lavoro. Per tal ragione, in conformità delle condizioni del pro-
« gramma secondo cui il premio sarà aggiudicato alla migliore me-
« moria redatta da ufficiali medici del R. esercito e della R. marina,
« la Commissione deliberò ad unanimità di voti che a questa il pre-
« mio dovesse aggiudicarsi.

« Abbruciata, seduta stante, la scheda della prima memoria, fu aperta
« quella della seconda ed in essa si trovarono scritti i nomi del dott.
« Luigi Bernardo, capitano medico nel distretto militare di Bologna
« e del dott. Giuseppe Brezzi, capitano medico aiutante maggiore del-
« l'ospedale militare principale di Roma ».

L'Ispettore capo
CIPOLLA.

Roma, 21 gennaio 1894.

Il Ministro
MOCENNI.

CONCORSI

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso di concorso
ad un posto di studio della fondazione Corsi

(*Regolamento approvato con R. decreto 7 luglio 1881 n. 396 serie 3ª, per la collazione dei posti di studio della* Fondazione Corsi, *e deliberazioni della Facoltà di Filosofia e Lettere, in data 5*

marzo 1882, 10 novembre 1884, 15 dicembre 1888 e 18 gennaio 1894. relative al conferimento dei posti stessi).

È aperto il concorso, fra i *laureati* e *studenti* della Facoltà di Filosofia e Lettere, ad *un* posto di studio della *Fondazione Corsi,* con le norme seguenti:

Art. 1.

Possono concorrere coloro che documenteranno di avere conseguita la laurea in questa Università, negli anni scolastici 1891-92 e 1892-93 dopo avervi frequentato lodevolmente i corsi due anni almeno; ed altresì coloro che documenteranno di avere compiuto il primo biennio di detta Facoltà, e frequentato lodevolmente i corsi almeno due anni, in questa Università.

Art. 2.

Le istanze per ammissione al concorso (in carta bollata da centesimi 50), dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al preside della Facoltà, entro 40 giorni dalla data del presente avviso.

Art. 3.

Il concorso verserà sulla *Filologia classica e romanza.*

Art. 4.

Il concorso sarà deciso nella seconda quindicina di marzo, e per conseguire il premio occorrerà avere ottenuto 2|3 dei punti, di cui disporrà la Commissione esaminatrice.

Art. 5.

Il premio, di L. 75 mensili, dura un anno, e per ritirare le quote, nei mesi di lezione, si dovrà esibire un attestato di diligenza, da rilasciarsi dai Professori delle materie, nelle quali il premiato deve perfezionarsi.

Art. 6.

Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studi in Roma, ed un mese prima della scadenza dell'ultima rata di premio, dovrà rimettere, al Preside della Facoltà, una relazione che dia prova del profitto riportato.

Roma, addì 25 gennaio 1894.

Il Rettore
L. MAURIZI.

1

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Dopo aver adottato la convenzione commerciale provvisoria colla Spagna, il Parlamento germanico, nella seduta del 29 gennaio, ha incominciato l'esame, in prima lettura, del progetto di riforma del sistema finanziario dell'Impero.

Il segretario di Stato di Posadovsky fu il primo a prendere la parola in favore del progetto, svolgendone i principii.

Dopo lui il dottor Lieber ha letto una dichiarazione del partito del centro, il quale dichiara che, a suo parere, il progetto è inopportuno e prematuro, ma che ciò non ostante voterà il rinvio del progetto alla Commissione.

Durante la discussione, dice un corrispondente berlinese dell'*Indépendance belge*, è entrato nella sala delle sedute il cancelliere, conte Caprivi. Il suo ingresso produsse dell'emozione, essendo la prima volta da che è cominciata la discussione dei progetti del sig. Miquel, che esso assiste alla seduta del Reichstag.

Nei corridoi si commenta vivamente la riconciliazione fra l'Imperatore e Bismarck. Si nota che i conservatori si mostrano molto più calmi ed è certo che una parte dell'alta nobiltà cesserà dal suo atteggiamento ostile. Si calcola che, così stando le cose, il governo potrà ottenere una maggioranza di 30 voti in favore del trattato colla Russia.

Si commenta pure nei corridoi del Parlamento l'accoglienza assai cordiale che fece l'Imperatore al conte Caprivi in occasione dell'ultimo ricevimento a Corte. Si ritiene che con quell'atto l'Imperatore abbia voluto dimostrare che il riavvicinamento tra lui e il principe di Bismarck non avrà conseguenze politiche e che il conte Caprivi gode sempre la sua piena fiducia.

***

Al banchetto che diede il cancelliere dell'Impero, conte Caprivi, in occasione del genetliaco dell'Imperatore Guglielmo è accaduto un fatto insolito, che è molto commentato nella stampa tedesca e nei circoli diplomatici di Berlino.

Dopo che il decano degli ambasciatori, sir E. Malet ebbe fatto brindisi di prammatica all'Imperatore Guglielmo e dopo che il conte Caprivi ebbe portato un evviva ai sovrani e presidenti degli Stati rappresentanti al banchetto, l'ambasciatore russo, conte Schuwalow, si alzò e con calde parole fece un brindisi al conte Caprivi in mezzo a vivissimi applausi. Siccome nei banchetti ufficiali non si fanno, di regola, che due brindisi, quello dell'ambasciatore russo fu vivamente discusso dai diplomatici presenti. Fra gli ospiti non si ebbe memoria di un incidente simile tranne che nel 25° anniversario della presidenza del ministero del principe di Bismarck, nel 1887, quando nel banchetto dato per l'occasione, l'ambasciatore austriaco conte de Szechenyi propose un terzo brindisi al principe.

***

Nell'annuo banchetto dei gioiellieri ed orafi di Birmingham, che ebbe luogo in questi giorni, il signor Chamberlain, il noto capo degli unionisti liberali alla Camera dei Comuni, ha tenuto un discorso sul disagio commerciale che domina presentemente. Secondo il sig. Chamberlain il disagio sarebbe passeggero ed è dovuto alla pazza politica protezionista di alcuni Stati esteri, all'esistenza di eserciti giganteschi nel continente ed all'inquietudine generale che è prodotta da questi.

Per quel che riguarda il governo britannico, il sig. Chamberlain disse che, in siffatta condizione, esso non poteva far altro che cercare altri mercati commerciali, dare sviluppo a quelli che già esistono e mantenere con tutte le forze il predominio dell'Inghilterra sui mari. Doversi far di tutto perchè alla Granbretagna non venga tolto questo predominio.

Quest'ultimo passo in cui si accennò all'aumento della flotta, fu vivamente applaudito dai presenti.

***

Si telegrafa da Belgrado alla *Neue Freie Presse*, correr voce in quei circoli diplomatici che il gabinetto di Pietroburgo consideri come illegale la presenza dell'ex-Re Milano a Belgrado, ed abbia ingiunto all'inviato russo, signor Persiani, di non avere nessun rapporto ufficiale col padre del Re. L'inviato francese, signor Patrimonio, segue l'esempio del signor Persiani e gli agenti francesi nell'isola balcanica ebbero l'ordine di associarsi in tutti i casi ai colleghi russi.

***

Si conoscono, dice il *Siècle*, le delusioni provocate dalla applicazione delle tariffe proibitive in Francia. Ma le tariffe Mac-Kinley hanno prodotto agli Stati Uniti delle delusioni ancora più gravi, se dobbiamo credere ad una corrispondenza da New-York del *Journal des Débats.*

Le entrate del 1° semestre del 1893, al capitolo dogane, ammontano a 349 milioni di franchi in luogo di 502 milioni nel 1892, ossia una differenza di 153 milioni.

Il *deficit* nel bilancio essendo stato nel corso dello stesso semestre di 187 milioni è evidente che le tariffe Mac-Kinley vi hanno contribuito per cinque sesti.

***

Si telegrafa da Yokohama ai giornali francesi che dopo lo scioglimento della Camera, furono soppressi parecchi giornali, che il sentimento popolare contro gli stranieri viene accentuandosi; che il sottosegretario di Stato per l'agricoltura ha presentato le sue dimissioni e che si crede che si dimetterà tutto il ministero.

NOTIZIE VARIE

XI Congresso medico internazionale. — La Segreteria generale del Congresso comunica:

— Il presidente del Comitato nazionale portoghese, prof. I. T. Sonsa Martin ha inviato alla presidenza l'elenco di 28 medici portoghesi che parteciperanno al Congresso e delle loro comunicazioni.

— Il governo del Chilì e quel Consiglio superiore d'igiene, saranno rappresentati in Roma dal dottore Del Rio.

— Per via diplomatica, il governo di S. A. il Kedive d'Egitto ha notificato la conferma a proprio rappresentante al Congresso, di S. E. Hassan Dacha Machmond.

— Il nostro ministro degli affari esteri ha incaricato l'ambasciatore italiano a Pietroburgo di far pratiche presso il governo russo, onde ottenere siano rinviate di due mesi le sessioni d'esame nelle Università russe, per permettere a quei professori di partecipare numerosi al Congresso di Roma. Si nutre molta speranza che il governo di Pietroburgo accolga la preghiera.

Ferrovie a Patrasso. — Il sindaco di Patrasso ha bandito un concorso, al quale possono prendere parte anche gl'imprenditori stranieri, per l'impianto di 30 chilometri di linee di tramvie e ferrovie, e per il loro esercizio durante il periodo di quaranta anni.

Le norme e le condizioni per l'appalto sono visibili presso gli uffici di segreteria della Camera di commercio di Roma in piazza di Pietra.

L'illuminazione di Braila. — Il municipio di Braila (Rumania) ha bandito un concorso per l'appalto dell'impresa di illuminazione pubblica della città.

Le norme e le condizioni per l'appalto sono visibili anche presso gli uffici di segreteria della detta Camera di commercio.

Il raccolto degli agrumi. — Secondo le notizie telegrafiche pervenute al Ministero di agricoltura, il raccolto degli agrumi, testè compiuto in Italia, superò tre miliardi e cento milioni di frutti. Il raccolto fu favorevole in Sicilia.

Scoverte archeologiche. — Nell'adunanza di venerdì scorso all'I. Istituto archeologico tedesco in Roma, il prof. Mau parlò di alcuni segni di scalpellini trovati a Pompei. Fra questi, gli uni, incisi nelle pietre della cornice del foro triangolare, sono segni numerali, che con una scrittura mista fra l'osco ed il latino indicano l'ordine nel quale le pietrè stesse dovevano essere collocate. Gli altri, lettere osche incise in alcuni sostegni di vasche da fontana, dimostrano che, fino dai tempi preromani, esisteva l'acquedotto che nell'antichità, come oggi, portava a Napoli l'acqua del Serino, e del quale l'acquedotto di Pompei era una diramazione.

Cronaca del tempo. — Nevicate in Francia. — I giornali francesi, ci annunziano delle grandi nevicate in tutti i punti della Francia.

A Parigi la neve cadde per tutta la notte dal 26 al 27 gennaio, tanto che al mattino del giorno 27, l'immensa città presentava un aspetto affatto fantastico.

Molta neve cadde pure in tutti i dintorni di Parigi e lungo tutto il corso della Senna.

A Chalons-sur-Marne, il 26 gennaio, cadde una nevicata, quale da un pezzo più non si ricordava. La temperatura si abbassò di molto.

Nevicò pure molto, nello stesso giorno, a Montargis, a Montauban a Périgueux, a Charleville, ad Alençon, ad Orléans, a Bourges, ecc. ecc

In più luoghi, specialmente in quelli montuosi, la neve cadde in tanta quantità da spezzare alcuni fili telegrafici e da portare seri ritardi ed inconvenienti d'altro genere nel servizio ferroviario. Dai paesi di campagna si segnalano frane, case diroccate e vittime umane.

Società musicali. — In Francia si contano circa 7000 società; musicali; 1500 sono corali, 5500 istrumentali. Il numero degli esecutori è di 267 mila, vi sono inoltre per circa 300 mila iscritti.

Queste società generalmente sono composte da modesti dilettanti, piccoli impiegati, operai e coltivatori, i quali s'impongono una tassa mensile per sostenere la loro istituzione. In tali società è esclusa ogni idea di lucro, vi si suona e vi si canta per divertirsi e per divertire gli invitati.

È l'arte per l'arte.

I treni espressi per Costantinopoli. — La direzione delle ferrovie ungheresi ha annunciato che, incominciando dal 29 gennaio, fu riattivato il servizio dei treni espressi fra Vienna e Costantinopoli. I viaggiatori che cambieranno treno in Bulgaria, dovranno sottoporsi alle misure di quarantena a Hibebchevo, e coloro che viaggeranno per destinazioni al di là della Bulgaria, non potranno nè scendere sul territorio bulgaro, nè venire a contatto con persone di quel Principato.

Un teatro incendiato. — Telegrafano da Londra che la notte di venerdì scorso un incendio distrusse completamente il teatro di Rochdale. Il fuoco scoppiò subito dopo che il pubblico era uscito dal teatro, a rappresentazione finita.

Gli artisti riuscirono a salvarsi con grande stento, perdendo però tutti i loro effetti.

Il danno ascende a 10 mila lire sterline.

Un nuovo esplosivo — La Schnebelite. — A Parigi sono stati eseguiti gli esperimenti di una nuova polvere inventata dall'abate alsaziano Schnebelin, che è ora battezzata col nome di *schnebelite.*

Questa polvere è veramente un esplosivo che non offre gl'inconvenienti degli esplosivi conosciuti: e la prova si è che si può servirsene in un fucile ordinario. Essa dà allora al proiettile una forza di penetrazione straordinaria.

Alla distanza di duecento metri parecchie lastre sovrapposte, d'uno spessore di sette od otto millimetri, sono perforate dal proiettile come un semplice foglio di carta.

Questa polvere fa poco fumo, poco rumore, ed il tiratore non riceve spallate. E' noto che la preparazione degli esplosivi è pericolosa La *schnebelite* sotto questo aspetto è superiore a tutti gli esplosivi.

L'abate Schnebelin fabbrica la sua polvere innanzi a tutti. Prima la fa seccare al sole, poi la tritura in un macinino da caffè, in un mortaino, insomma in tutti i modi possibili, senza che si accenda. Ma tosto infiammata la polvere prende la sua rivincita.

Assistevano agli esperimenti l'addetto militare dell'ambasciata d'Inghilterra, alcuni ufficiali dell'esercito britannico, parecchi ingegneri, molti giornalisti, fra cui quasi tutti i corrispondenti dei giornali inglesi. Il governo inglese infatti è in trattative coll'abate Schnebelin per l'acquisto della sua polvere. Altri esperimenti saranno fatti tra breve in Inghilterra.

Terremoti al Giappone. — Telegrammi da Yokohama annunciano essere avvenuto delle forti scosse di terremoto nei paesi di Nago-Ya, Yesu, Osaka, Kioto, Kofa e Tallori. Molte case sono state distrutte e si hanno non poche vittime. Gli abitanti di quei paesi, presi da panico, emigrano nelle città vicine.

Conseguenze di un uragano. — Dicemmo del grande uragano che si scatenò a Melilla, ora giungono i seguenti particolari:

Molte malattie si sono sviluppate nell'accampamento dei soldati spagnoli, ove i soldati hanno il fango fino ai polpacci. Quattrocento ammalati sono stati trasportati negli ospedali, quasi tutti colpiti da tifo acuto, che lascia poca speranza di guarigione.

Epilogo d'una Esposizione. — Come è noto, nei primi tempi della Esposizione di Chicago, l'affluenza del pubblico fu meschinissima. tanto che si temè di un grande insuccesso; invece la ressa si fece nell'ultimo mese.

Ora i proprietari degli alberghi chiedono dalle Compagnie ferroviarie una forte indennità, sostenendo che i prezzi elevatissimi per i viaggiatori, stabiliti dalle Società, allontanarono i visitatori per tutto quel tempo.

I tribunali son chiamati a decidere.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TORINO, 1. — Lo stato di salute dell'on. generale Della Rocca si è aggravato.

I medici sono concordi nel constatare che la malattia ha la forma d'influenza.

Però l'età avanzata del generale desta seria apprensione.

Giunsero telegrammi del Re, della Regina e dell'on. ministro Mocenni; arrivarono pure molti altri telegrammi.

TORINO, 1. — S. M. il Re ha diretto il seguente telegramma:

« A S. E. la contessa Morozzo della Rocca:

« Ho or ora appreso con vivo rammarico che il Generale è nuovamente infermo. Nutro fiducia che la sua forte fibra trionferà anche questa volta del nuovo malessere.

« La prego intanto far conoscere al Generale, coi miei voti per la sua guarigione, quanto mi stia a cuore la sua conservazione; e gli porga i miei più amichevoli saluti.

« Riceva cordiali rispetti.

Firmato: « Affmo UMBERTO ».

LONDRA, 1. — Il *Reuter Office* ha ricevuto un dispaccio ufficiale da Biarritz, nel quale si dichiara falsa la voce raccolta dalla *Pall Mall Gazette*, che cioè Gladstone sarebbe deciso a dimettersi.

Il dispaccio soggiunge:

« Benchè da parecchi mesi l'età e la debolezza della vista e dello udito rendano desiderabile che Gladstone sia liberato dalle cure pubbliche, però egli considera che il compimento dei suoi doveri non possa essere interrotto in un momento qualsiasi.

« Gladstone ignora quale sarà la piega degli avvenimenti importanti per la nazione; ma non ha nulla detto, nè fatto che possa esser di ostacolo alla libertà dei suoi atti ».

TORINO, 1. — Stamane fu inaugurata la fiera-mostra enologica.

Vi presero parte buon numero di espositori e molto pubblico.

TANGERI, 1. — Si assicura che tutte le Legazioni estere appoggino lealmente i reclami della Spagna.

LONDRA, 1. — In una riunione segreta di anarchici inglesi e stranieri, fu deciso di vendicare Vaillant, se fosse giustiziato.

MASSA, 1. — Il Municipio di Monte Sangavino reclamò la salma del carabiniere Botolini, ucciso nel conflitto di Avenza.

Gli saranno resi solenni onori funebri.

Nella scorsa notte furono operati qui altri 15 arresti per associazione a delinquere.

AUGUSTA, 1. — La R. nave italiana *Dandolo* è partita per Siracusa.

PARIGI, 1. — E' stato firmato, ieri, protocollo per prorogare al 10 marzo la ratifica della Convenzione monetaria sugli spezzati d'argento italiani.

CORFU', 1. — La R. nave italiana *Sesia* è qui giunta.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 1° febbraio 1894.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 760.7

Umidità relativa a mezzodì 60

Vento a mezzodì . . . . . . NE debole.

Cielo . . . . quasi sereno.

Terometro centigrado . . . . . { Massimo 11.°7. / Minimo 0.°6.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 1° febbraio 1894.

In Europa depressione sulla Scandinavia, pressione a 763 a Mosca, a 773 a Lisbona, Zurigo 762, Atene 766, Bodo 737.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 2 mm. al Sud, 5 mm. al Nord e Centro; qualche pioggiarella al Nordovest e al Sud del continente, poca neve ad Alessandria, temperatura alquanto aumentata sull'Italia superiore, discesa altrove, brinate e gelate in molte stazioni al Nord e Centro.

Stamane: cielo nuvoloso al Nord, generalmente sereno altrove; venti settentrionali sensibili al Sud, deboli altrove.

Barometro a 768 mm. nel basso Adriatico, 759 a 760 altrove.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli varii; cielo vario; brinate e gelate sull'Italia superiore.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 1 febbraio 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio . .	coperto	mosso	13 5	5 2
Genova	piovoso	calmo	11 1	6 1
Massa Carrara . .	coperto	legg. mosso	13 7	4 5
Cuneo	3/4 coperto	—	4 7	— 1 7
Torino.	1/4 coperto	—	2 4	— 0 2
Alessandria . . .	coperto	—	1 1	0 3
Novara.	3/4 coperto	—	6 7	1 6
Pavia	nebbioso	—	3 2	0 2
Milano	coperto	—	5 6	0 3
Como	—	—	—	—
Sondrio	3/4 coperto	—	4 0	— 2 2
Bergamo	coperto	—	7 4	1 6
Brescia	coperto	—	7 0	2 0
Cremona	1/2 coperto	—	6 3	0 2
Mantova	coperto	—	8 3	— 2 0
Verona	coperto	—	9 4	2 3
Vicenza	—	—	—	—
Belluno	1/2 coperto	—	5 0	— 2 3
Udine	1/4 coperto	—	10 0	— 0 2
Treviso	1/2 coperto	—	8 1	1 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	8 1	2 0
Padova	3/4 coperto	—	7 7	1 6
Rovigo.	3/4 coperto	—	8 3	1 2
Piacenza	coperto	—	5 4	— 1 7
Parma.	coperto	—	7 6	0 0
Reggio Emilia . .	—	—	7 3	1 5
Modena	3/4 coperto	—	6 9	0 6
Ferrara	1/2 coperto	—	8 0	0 7
Bologna	—	—	6 7	0 7
Ravenna	1/4 coperto	—	11 1	— 0 9
Forlì	1/2 coperto	—	7 2	1 3
Pesaro.	1/4 coperto	legg. mosso	7 0	— 1 2
Ancona	sereno	calmo	7 5	2 8
Camerino. . . .	1/4 coperto	—	4 9	1 8
Ascoli Piceno . .	sereno	—	10 5	2 0
Perugia	1/4 coperto	—	8 3	1 4
Lucca	—	—	—	—
Pisa	1/4 coperto	—	14 2	1 4
Livorno	1/2 coperto	calmo	11 3	4 5
Firenze	3/4 coperto	—	9 4	1 4
Arezzo.	1/4 coperto	—	10 2	— 0 7
Siena	1/4 coperto	—	9 0	1 1
Grosseto	1/4 coperto	—	12 4	2 3
Roma	1/4 coperto	—	11 0	0 6
Teramo	sereno	—	10 4	2 1
Chieti	sereno	—	9 2	0 0
Aquila.	sereno	—	6 2	— 3 0
Agnone	sereno	—	6 8	— 1 4
Foggia.	sereno	—	9 9	1 2
Bari.	sereno	—	9 8	—
Lecce	1/4 coperto	—	11 7	5 8
Caserta	sereno	—	14 0	3 0
Napoli.	sereno	calmo	10 1	5 1
Benevento . . .	sereno	—	12 4	— 2 0
Avellino	sereno	—	7 9	— 3 5
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	4 3	— 1 9
Cosenza	1/4 coperto	—	11 4	2 2
Tiriolo.	1/4 coperto	—	6 1	0 0
Reggio Calabria .	3/4 coperto	calmo	13 8	9 5
Trapani	1/4 coperto	calmo	13 9	8 6
Palermo	sereno	legg. mosso	15 9	3 3
Porto Empedocle .	sereno	calmo	15 0	5 0
Caltanissetta. . .	sereno	—	8 0	3 0
Messina	coperto	calmo	13 1	9 3
Catania	sereno	calmo	13 7	5 1
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	13 7	5 4
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	15 0	8 0
Sassari.	1/2 coperto	—	10 8	5 0

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 1 febbraio 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gennaio 94	—	—	RENDITA 5 0/0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	RENDITA 5 0/0 2ª grida	85,27 1/2 30 35	85 28 1/2	85,35 37 1/2 45		— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —
1 ottobre 93	—	—	detta 3 0/0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0/0 2ª grida		— —			55 —
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 50
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			90 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0/0		— —			94 30
1 dicem. 93	—	—	» Rothschild		— —			105 75
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 93	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	dette 4 0/0 1ª Emissione		— —			435 —
»	500	500	dette 4 0/0 2ª a 8ª Emissione		— —			425 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —
1 ottobre 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			352 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			480 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			481 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 gennaio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			588 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —	450 452		— —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
3 agosto 93	1000	750	Az.i Banca Nazionale		— —			965 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	70 69 70 1/2 71		— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			200 —
1 gennaio 89	8333	8333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			90 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			166 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 93	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —	580 585 588		— —
1 gennaio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			960 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			92 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			41 —
1 luglio 90	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			90 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			300 —
1 gennaio 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			140 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			251 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			80 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			198 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			15 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			175 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	41		— —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			
»	250	125	» » - Vita		— —			60 —
								215 —
			Obbligazioni diverse					
1 gennaio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			276 —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			464 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			220 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			120 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			506 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			230 —
								— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 93	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	114 32 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	114 95	— —	114 75	115 25	115 —	— —	115 25
3 —	Londra	90 giorni	— —	28 72	28 65	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	28 91	— —	— —	29 —	28 94	— —	29 07
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

(INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di)

Risposta dei premi . . 26 febbraio

Prezzi di Compensazione. 26 »

Compensazione . . . 27 febbraio

Liquidazione . . . . 28 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1894

Rendita 5 %	86 30
detta 3 %	55 —
Prestito Rothschild 5 %	106 —
Obb[l]. Città di Roma 4 %	420 —
» Cred. Fond. S. Spirito	355 —
» » » B. Nazion.	489 —
» » » »	490 —
Az[i]. Ferr[e]. Meridionali	593 —
» » Mediterranee	451 —
» Banca Nazionale	935 —
» » Romana	400 —
» » Generale	75 —
» Banco di Roma	200 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	90 —
» » Cred. Mobiliare	157 —
» » Gas	605 —
» » Acqua Marcia	955 —
» » Condotte d'acqua	110 —
» » Gen. Illuminazione	300 —

Az[i]. Soc. Tramway Omnibus.	145 —
» » Molini Mag. Gen.	100 —
» » Immobiliare	30 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	180 —
» » Mat. Laterizi	25 —
» » Navig. Gen. Ital.	240 —
» » Metallurgica Ital.	80 —
» » Piccola Borsa	198 —
» » Caoutchouc	15 —
» » An. Piem. di Elettr.	175 —
» » Risanamento	35 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	65 —
» » » Vita	225 —
Obb[l]. Soc. Immob. 5 %	300 —
» » » 4 %	120 —
» » Ferroviarie	275 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	230 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

31 gennaio 1894.

Consolidato 5 %	L. 85 649
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso.	» 83 479
Consolidato 3 %, nominale	» 54 125
Consolidato 3 % senza cedola, nominale	» 52 825

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ETTORE STICH.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.